



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Marcella Angelini
Alessandra Martinelli
Roberto Pascarelli
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 99/2025 RGA promossa da:

ESPOSITO PASQUALE, con il patrocinio degli avv.ti. Beatrice BELLÌ, Enrico GRAGNOLI
e Luca ZACCARELLI

appellante

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il patrocinio degli
avv.ti Valeria GIROLDI VALERIA e Renato VESTINI

appellato

Oggetto: Ripetizione di indebito

*posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/10/2025;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, "Con ricorso depositato in cancelleria diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia l'arch. Pasquale Esposito ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo accertarsi l'illegittimità dell'atto di accertamento di pretese somme percepite in modo indebito della direzione di Reggio Emilia dell'Inps in data 28 settembre 2023 (doc. n. 1), con cui è stata chiesta la restituzione della stessa indennità di disoccupazione Naspi, per l'importo di euro 14.886,50. Espone a tal fine: 1. Di avere ottenuto l'anticipazione dell'indennità di disoccupazione Naspi per lo svolgimento di attività di cosiddetta autoimprenditorialità e, in particolare, per l'adesione a società cooperative di produzione e lavoro; specificamente di avere utilizzato l'importo percepito per aderire

alla Soc. coop. Proge serv., coma da contabile bancaria di versamento dell'indennità di disoccupazione Naspi (doc. n. 7), copia delle risultanze del libro dei soci della Soc. coop. Proge serv, sul versamento della quota dell'arch. Esposito (doc. n. 8) e copia della dichiarazione della Soc. coop. Proge serv in data 30 agosto 2017 (doc. n. 9); 2. Che su richiesta della Soc. coop Proge serv, l'arch. Esposito ha mantenuto una ridotta quota di capitale di tale società e ha trasferito la maggiore parte alla Soc. coop. Geco, con cui ha svolto attività di lavoro subordinato come socio, come risulta dall'accordo stipulato dall'arch. Esposito, dalla Soc. coop. Proge serv e dalla Soc. coop. Geco consulting (doc. n. 10). Tuttavia l'INPS, ritenendo che l'assunzione come socio/lavoratore presso Geco srl concretizzi una rioccupazione vietata, ha chiesto la restituzione dell'importo complessivo di NASPI. L'arch. Esposito ha proposto ricorso amministrativo (doc. n. 19) senz'esito, in quanto si legge nel provvedimento del Comitato provinciale di Reggio Emilia dell'Inps in data 30 novembre 2023: "la normativa prevede che nell'ipotesi in cui il beneficiario della prestazione Naspi in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell'intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015....l'indebito nasce dal fatto che il ricorrente durante il periodo teorico della Naspi (godimento previsto fino al 4 giugno 2019) instaurava ulteriore rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa Geco consulting dopo avere effettuato domanda di ammissione a socio con contestale richiesta di sottoscrizione del capitale sociale" e "l'instaurazione del rapporto (1 giugno 2018), che si colloca nella durata teorica della prestazione, avviene con datore di lavoro diverso dalla cooperativa con cui il ricorrente sottoscriveva l'iniziale quota di capitale sociale (sottoscrizione che giustificava l'erogazione, da parte dell'Inps, dell'anticipazione stessa)". In realtà, l'arch. Esposito sostiene di avere utilizzato le stesse risorse per due conferimenti di capitale sociale, per un primo conferimento, con assunzione della posizione di socio, e per il successivo trasferimento ad altra società, collegata alla prima, su richiesta delle due imprese. Quindi, l'indennità è stata trasferita alla Soc. coop. Geco consulting e l'assunzione della posizione di socio e di lavoratore è stata consequenziale. Da qui il presente ricorso. Si è costituita ritualmente l'INPS chiedendone il rigetto per le motivazioni già espresse dal Comitato Provinciale e sopra riprodotte."

Il Tribunale adito, dopo disamina del dettato normativo portato nell'art. 8 D.Lgs. n. 22/2015, ha rigettato il ricorso ritenendo che, se da un lato il ricorrente risulta aver provato la sussistenza dei presupposti per l'erogazione anticipata della NASpi in argomento, avendola interamente impiegata per sottoscrivere quota di capitale sociale di una Cooperativa, con conseguente assunzione di posizione di socio-lavoratore, non ha adeguatamente fatto altrettanto per il successivo passaggio a diversa Cooperativa: l'assunto di parte ricorrente secondo il quale egli avrebbe successivamente destinato – su richiesta delle due società coinvolte - l'indennità a nuova Cooperativa, con conseguente assunzione presso questa della posizione di

socio-lavoratore, è rimasto privo di supporto probatorio ¹, mentre tale non è stato il “recupero” della versata indennità dalla precedente, iniziale Cooperativa; ha infine compensato le spese di lite tra le parti.

2. Ha proposto appello l'Esposito censurando la sentenza di prime cure per n. 2 motivi.

(1) *“Violazione di legge, per errata identificazione dell'oggetto dell'onere della prova gravante sul Sig. Esposito e conseguente violazione dell'art. 2697 cod. civ..”*: la sentenza di prime cure è errata lì dove pone a carico del ricevente la NASpl un onere della prova neanche esatto dall'Istituto stesso: ciò di cui si duole l'Inps, nel richiamare il provvedimento del Comitato provinciale di Reggio Emilia che ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dall'Esposito ante giudizio, è l'illegittimità dei due versamenti successivi a due diverse Cooperative di produzione e lavoro, il che fa ritenere incontrovertibili i presupposti – tutti provati, infatti – sulla base dei quali l'appellante ha conseguito l'indennità *de qua* e che, per consolidata giurisprudenza, costituiscono gli unici elementi, in materia di indebito previdenziale, che l'*accipiens* è tenuto a provare;

(2) *“Errata ricostruzione dei fatti. L'avvenuta prova del versamento dell'indennità di disoccupazione alla Soc. coop. Geco”*: l'odierno appellante ha fornito, per quanto nella sua disponibilità, idonea ed adeguata prova di aver destinato l'indennità NASpl alla seconda, successiva Cooperativa, tanto con la produzione dell'“accordo transattivo” riduttivamente valutato in primo grado – per quanto sia stato corredato di elementi che ne hanno dimostrato l'esecuzione – quanto con quella dei prospetti-paga dalla seconda Cooperativa, in piena conformità con quanto sostenuto dall'appellante.

Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con contestuale riforma della impugnata sentenza e condanna dell'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

(2) Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato INPS il quale:

- ha preso compiuta posizione contraria ai motivi di appello rimarcando che l'appellante è tenuto alla restituzione di quanto percepito per il solo fatto di essersi impiegato alle dipendenze di Cooperativa diversa da quella originaria, non avendo peraltro provato di essere della seconda divenuto anche socio, ed evidenziando che la normativa vigente non consente al ricevente la possibilità di reimpiegare l'indennità per usi diversi;
- ha altresì sottolineato l'inidoneità dell'“accordo transattivo” prodotto dalla controparte a suffragare, sul piano probatorio, la sua domanda;

¹ *“L'unico documento che deporrebbe in tal senso è quello denominato “accordo transattivo” (sic!) tuttavia privo di data. Si tratta -anche a volerlo ritenere valido e collocarlo temporalmente ad un momento anteriore al 31/12/2018- di una scrittura privata trilaterale nemmeno opponibile ad INPS, e che non si capisce se è stata poi attuata.*

Troppo poco per poter fideisticamente ritenere che i 14.886,50 euro di Naspi siano stati riconvertiti in quote di Geco; tanto più che nemmeno si richiede di integrare la carenza documentale con escussioni di testimoni.” (pagg. 5-6 sent.)

- ha infine proposto appello incidentale per la riforma parziale della sentenza di prime cure ove recita, in parte motiva, “*se in astratto la tesi esposta dal ricorrente ha un’intrinseca validità*” nonché per quella parte ove ha disposto la compensazione delle spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente in primo grado e “*la consapevole violazione del dettato normativo*”.

Ha infine concluso per il rigetto dell’appello principale, con conferma della sentenza impugnata e accoglimento dell’appello incidentale, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

3. La causa è stata istruita con l’acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

4. L’appello è infondato.

5. Va condiviso il rilievo critico di INPS all’impostazione in diritto sottostante al decisum, anche se la sentenza impugnata si rivela corretta nella sua declinazione pratica, per così dire: la NASPI anticipata ha (avuto) lo scopo di decongestionare il mercato del lavoro subordinato, permettendo iniziative imprenditoriali alternative. Come correttamente sottolineato da INPS, con richiamo di altra decisione di questa Corte territoriale², non ogni e qualsiasi iniziativa successiva alla richiesta di erogazione della NASPI può ritenersi legittima e coerente con la prestazione ricevuta; lo è solo quella preventivamente indicata e valutata dall’INPS.

6. Diversamente opinando – e di questa riflessione è traccia invero nella stessa sentenza appellata – si finirebbe per legittimare condotte potenzialmente elusive dello scopo della norma, se non addirittura frodatorie, potendo il percettore frazionare ad libitum la somma ricevuta per giustificare passaggi da una ad altra occupazione, senza che vi sia un reale e stringente collegamento tra il quantum ricevuto e la somma reinvestita allo scopo.

7. A ciò si aggiunga – ma ciò dicasi ad abundantiam – che neppure in questa sede il ricorrente/appellante ha offerto prova idonea dell’effettività del passaggio di capitale da una ad altra cooperativa (potendosi escludere concettualmente che la mera richiesta di restituzione della quota associativa – cfr. docc. 1 e 2 [ri]prodotti in questa sede – sia prova del suo previo versamento).

8. L’appello deve dunque essere respinto.

9. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate, stante la parziale correzione della ratio decidendi e la stessa particolarità fattuale del caso.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell’appello) per il versamento, da parte della parte appellante, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l’appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

² cfr. sent. 699/2024 (erroneamente indicata quale sent. 499/24)

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **ESPOSITO PASQUALE** avverso la sentenza n. 539/2024 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il giorno 4/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. rigetta l'appello e
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.

Bologna, 20/11/2025

Il Presidente est.
dott. Marcella Angelini